

## DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: **D.Lgs. 214/05 – Sospensione dell’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante CE rilasciata con Determina del Dirigente n. 720 del 18/10/10, limitatamente ai vegetali di Palmae sensibili a Paysandisia archon. DITTA: ANTONELLI ANGELO – MONTEGIORGIO (FM)**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

**VISTA** la L.R. 14.01.1997 n. 9 “Istituzione dell’agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (A.S.S.A.M.). Soppressione dell’Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM)” (BUR 23.01.1997 n.7) e s.m.i.;

**PRESO ATTO** che l’art. 25, comma 5, della suddetta L.R. n. 9/1997, assegna all’A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11 (BUR 25.01.1995 n.4);

**VISTA** la L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” (BUR 27.05.2004 n.54);

**VISTA** la D.G.R. n. 239 del 26.02.2018 “Conferimento incarico ad interim per le funzioni di Direttore generale dell’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) al Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari Dott. Lorenzo Bisogni”;

**VISTO** il Decreto del Direttore dell’A.S.S.A.M. n. 241 del 28.12.2018 con il quale, tra l’altro, è stato stabilito che “ in attesa del conferimento dell’incarico al dirigente della Posizione dirigenziale denominata “ Servizio fitosanitario regionale e agrometeorologia ”, tale posizione sarà coperta ad interim dal direttore dell’ASSAM”;

**VISTO** il bilancio preventivo economico dell’A.S.S.A.M. per l’anno 2019, costituito dal conto economico, nota integrativa e programma di attività, approvato con Decreto del Direttore n. 218 del 05.12.2018;

**PRESO ATTO** che il programma di attività 2019 ed il relativo bilancio di previsione sopra citati risultano essere conformi agli indirizzi della Regione ed agli obiettivi della programmazione regionale e non contrastano con gli interessi della Regione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della L.R. 18.05.2004 n.13 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale” e sulla base di quanto disposto successivamente dalla D.G.R. Marche n.621 del 08.06.2004 avente ad oggetto “Indirizzi in attuazione della L.R. n.13/2004”;

**VISTI** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’A.S.S.A.M., approvato con Decreto dell’Amministratore Unico n.131 del 23.09.2014;



**VISTO** il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e successive modifiche;

## DECRETA

- di sospendere temporaneamente l’autorizzazione all’uso del passaporto delle piante rilasciata con Determina del Dirigente ASSAM n. 720 del 18/10/10, limitatamente ai vegetali di *Palmae* sensibili a *Paysandisia archon*, alla ditta Antonelli Angelo con sede legale in Montegiorgio (FM) – C.da Colle Cerreto, 9/A – codice fiscale NTNGL51R24F493F e partita IVA n. 01694320449 – centro aziendale in Montegiorgio (FM) – Via Querciari, fino a quando non saranno rispettate le condizioni di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1 lettera b) del D.Lvo 214/05 e successive modifiche e precisamente: durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento i vegetali di *Palmae* sensibili a *Paysandisia archon* sono stati coltivati in un luogo di produzione:
  - registrato e sorvegliato dall’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine,
  - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l’introduzione della *Paysandisia archon* o soggetto all’applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
  - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza di *Paysandisia archon* nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.
- di prescrivere le seguenti misure relativamente al centro aziendale di Montegiorgio (FM) – Via Querciari;
  - la ditta Antonelli Angelo non deve movimentare i vegetali sensibili a *Paysandisia archon* esistenti in azienda fino al momento in cui non saranno rispettate le condizioni di cui all’allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1 lettera b) del D.Lvo 214/05 e successive modifiche sopra riportate;
  - la ditta Antonelli Angeli deve eseguire controlli sui vegetali sensibili e informare immediatamente il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM di qualsiasi manifestazione riconducibile a infestazione di *Paysandisia archon*.
- di comunicare alla ditta Antonelli Angelo l’emanazione del presente provvedimento.

Per “trattamenti adeguati” si intendono quelli previsti dal protocollo fitosanitario di cui all’allegato C della citata D.D. n. 324 del 26/04/10.

Il presente atto è immediatamente esecutivo e va pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) e per estremi sul B.U.R.M.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il presente atto si compone di n. 5 fasciate comprensive del documento istruttorio.

**IL DIRETTORE**

(Dott. LORENZO BISOGNI)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### Centro Operativo Fitosanitario

#### Servizi di Consulenza Specialistica, Certificazione, Controllo, Vigilanza e Laboratorio

#### Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 11 del 16/01/1995 di istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale;
- Legge Regionale n. 9 del 14/01/1997 di istituzione dell'ASSAM e successive modifiche;
- D.Lgs. n. 214 del 19/08/2005 e successive modifiche;
- Determina del Dirigente ASSAM n. 203/DET del 17/04/18 con la quale viene individuata un'area indenne da *Paysandisia archon* nella regione Marche;
- Determina del Dirigente ASSAM n. 324 del 26/04/2010 di approvazione delle procedure per il rilascio del passaporto delle piante relativamente ai vegetali di palme sensibili a *Rhynchophorus ferrugineus* e a *Paysandisia archon*;
- Determina del Dirigente ASSAM n. 720 del 18/10/10 di autorizzazione all'uso del passaporto delle piante relativa alla ditta Antonelli Angelo.

#### Motivazione

La Regione Marche con L.R. 16/01/1995, n. 11 ha istituito il Servizio Fitosanitario Regionale (SFR). Successivamente con L.R. 14/01/1997, n. 9, e successive modifiche, ha istituito l'Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (ASSAM) assegnandole il Servizio Fitosanitario Regionale ed i relativi compiti. Le competenze fondamentali del SFR sono elencate nel Decreto Legislativo 19/08/2005, n. 214, norma che regola il rilascio delle autorizzazioni per la produzione e vendita dei vegetali e dei relativi materiali di moltiplicazione. Tra le competenze del SFR vi è la prescrizione di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi.

Con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 7 settembre 2009, che ha modificato gli allegati del D.L.vo n. 214/05, alcuni vegetali di *Palmae*, destinati alla piantagione, per poter essere introdotti e movimentati sul territorio dell'intera Comunità devono soddisfare precisi requisiti ed essere accompagnati da passaporto delle piante. In particolare i vegetali elencati all'Allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1, destinati alla piantagione, aventi un fusto alla base superiore a 5 cm, per poter essere introdotti e movimentati sul territorio dell'intera Comunità devono soddisfare i seguenti requisiti:

- constatazione ufficiale che i vegetali:
  - a) sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne dalla *Paysandisia archon*,; oppure
  - b) durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento sono stati coltivati in un luogo di produzione:
    - registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine,
    - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della *Paysandisia archon* o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
    - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza della *Paysandisia archon* nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.



Il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM con Determina del Dirigente ASSAM n. 203/DET del 17/04/18 ha individuato un'area indenne da *Paysandisia archon* nella regione Marche.

Inoltre il SFR -ASSAM con Determina del Dirigente ASSAM n. 324 del 26/04/2010 ha approvato le procedure per il rilascio del passaporto delle piante relativamente ai vegetali di palme sensibili a *Rhynchophorus ferrugineus* e a *Paysandisia archon*, definendo le modalità applicative dell'adeguato trattamento nei confronti di *Paysandisia archon*.

I monitoraggi effettuati dal SFR - ASSAM hanno evidenziato la presenza di palme infestate da *Paysandisia archon* presso la ditta vivaistica Antonelli Angelo con sede legale in Montegiorgio (FM) - C.da Colle Cerreto, 9/A - codice fiscale NTNGL51R24F493F e partita IVA n. 01694320449 - centro aziendale in Montegiorgio (FM) - Via Querciari.

La ditta Antonelli Angelo attualmente risulta autorizzata all'uso del passaporto delle piante per vegetali di *Palmae* sensibili a *Paysandisia archon* con Determina del Dirigente ASSAM n. 720 del 18/10/10 (attestato prot. n. 8879 del 20/10/10).

### Esito dell'istruttoria

Considerata la presenza dell'organismo nocivo *Paysandisia archon* sulle palme presenti presso il centro aziendale della ditta Antonelli Angelo, si ritiene opportuno sospendere l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante rilasciata alla ditta Antonelli Angelo con Determina del Dirigente ASSAM n. 720 del 18/10/10, limitatamente ai vegetali di *Palmae* sensibili a *Paysandisia archon*, fino a quando non saranno rispettate le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1 lettera b) del D.Lvo 214/05 e successive modifiche.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di sospendere temporaneamente l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante rilasciata con Determina del Dirigente ASSAM n. 720 del 18/10/10, limitatamente ai vegetali di *Palmae* sensibili a *Paysandisia archon*, alla ditta Antonelli Angelo con sede legale in Montegiorgio (FM) - C.da Colle Cerreto, 9/A - codice fiscale NTNGL51R24F493F e partita IVA n. 01694320449 - centro aziendale in Montegiorgio (FM) - Via Querciari, fino a quando non saranno rispettate le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1 lettera b) del D.Lvo 214/05 e successive modifiche e precisamente: durante un periodo di almeno due anni prima dello spostamento i vegetali di *Palmae* sensibili a *Paysandisia archon* sono stati coltivati in un luogo di produzione:
  - registrato e sorvegliato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro di origine,
  - in cui i vegetali erano collocati in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione della *Paysandisia archon* o soggetto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati, e
  - in cui non è stato osservato alcun indizio della presenza di *Paysandisia archon* nel corso delle tre ispezioni ufficiali annuali effettuate a intervalli opportuni.
- di prescrivere le seguenti misure relativamente al centro aziendale di Montegiorgio (FM) - Via Querciari;
  - la ditta Antonelli Angelo non deve movimentare i vegetali sensibili a *Paysandisia archon* esistenti in azienda fino al momento in cui non saranno rispettate le condizioni di cui all'allegato IV, parte A, sezione II, punto 19.1 lettera b) del D.Lvo 214/05 e successive modifiche sopra riportate;



- la ditta Antonelli Angelo deve eseguire controlli sui vegetali sensibili e informare immediatamente il Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM di qualsiasi manifestazione riconducibile a infestazione di *Paysandisia archon*.
- di comunicare alla ditta Antonelli Angelo l'emanazione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

“nessun allegato”

